



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. TE/ 105 /2018

SPARO FUOCHI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli

- VISTA** l'istanza in data **15.11.2018**, con la quale la Soc. PIROTECNICA VOLPE, della **Sig.ra VOLPE Clementina**, nata a Napoli il 15.04.1973, ha richiesto l'emanazione di un'ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione in merito allo spettacolo pirotecnico, da effettuarsi dalla scogliera lato ponente porticciolo di Santa Lucia, precisamente antistante l'Hotel Excelsior sito in Via Partenope, Comune di Napoli., il giorno **1 DICEMBRE 2018** alle **ore 19.30** circa in occasione di festeggiamenti privati.
Detti spettacoli consistono nell'accensione di **10 kg** di materiale esplodenti categoria F3;
- VISTO** il Nulla Osta, al rilascio della licenza per lo spettacolo pirotecnico del 1/12/2018, rilasciato della Questura di Napoli Commissariato di P.S. "San Ferdinando" in data 28.11.2018;
- VISTO** Nulla osta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con protocollo n. 17736 datato 28.11.2018;
- VISTO** il certificato di idoneità all'accensione di fuochi artificiali rilasciato al Sig. VOLPE Gaetano, nato a Napoli il 09.10.1974 dal Prefetto della Provincia di Napoli con foglio prot. 857/04/7E/Area I TER in data 23.04.2004;
- VISTO** il certificato di idoneità all'accensione di fuochi artificiali rilasciato al Sig. VOLPE Gaetano dal Prefetto della Provincia di Napoli con foglio prot. 857/04/7E/Area I Ter in data 23.04.2004;
- VISTA** la polizza assicurativa n. 370377886 con scadenza 14.06.2019 emessa dalla Compagnia Assicurativa "GENERALI";
- VISTO** Il nulla osta permanente concesso dal Dipartimento Militare Marittimo di Taranto con prot. N. 58154/N/ES in data 30.12.2014, per quegli eventi che, interessano zone di mare entro le 2 (due) miglia dalla costa di giurisdizione, investano in maniera marginale aspetti connessi alla tutela degli interessi Militari Marittimi.
- VISTI** Gli atti d'Ufficio;
- VISTI** Gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA** la necessita di emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, siano esclusivamente volte a tutelare e salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, interdicano temporaneamente lo specchio acqueo antistante il molo di Santa Lucia, precisamente sulla scogliera antistante l'Hotel Excelsior sito in Via Partenope. Si rappresenta altresì che il presente provvedimento non esime l'interessato dal munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione necessaria all'effettuazione dell'attività in parola ed in particolare per quanto concerne gli aspetti connessi all'eventuale occupazione di suolo demaniale, di idoneità tecnica del sito dall'effettuazione dell'attività in parola nonché eventuali ulteriori autorizzazioni a cura della Polizia di Stato e degli altri enti/amministrazioni competenti di

cui all'art.57 del T.U.L.P.S. e la circolare del Ministero degli Interni n°559 in data 11 gennaio 2001, così come rivisitata nel Decreto 19.11.2014.

L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da qualsiasi onere di responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento dello sparo in questione.

RENDE NOTO

Che il giorno **1 Dicembre 2018**, dalle ore **19.00** alle ore **20.00 circa**, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico, in occasione di festeggiamenti privati, sulla testata della scogliera di ingresso nel porticciolo di Santa Lucia lato ponente antistante l'Hotel Excelsior sito in Via Partenope, nel Comune di Napoli meglio individuata nell'allegato stralcio di carta nautica, che fa parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Art. 1

interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Nel giorno e negli orari sopra indicati e fino al termine degli spari previsti, e precisamente ad una distanza non inferiore a 300 metri dal citato punto di sparo è vietato:

- attraccare, navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni altra attività non espressamente autorizzata.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 5

Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/napoli

Napoli, 30/11/18

IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Pietro G. VELLA



